



REFERENDUM SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA - III

Fra pochi giorni, il popolo italiano sarà chiamato alle urne per esprimersi su quattro progetti normativi, sottoposti a referendum. Riteniamo doveroso, per corretta informazione, pubblicare diversi testi che i lettori potranno meditare prima di decidere.

Il primo è una relazione all'ultima Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, istituita dal Santo Padre Giovanni Paolo II con il motu proprio Vitae Mysterium dell'11 febbraio 1994 con lo scopo di "studiare i problemi riguardanti la promozione e la difesa della vita, di informare i responsabili della Chiesa sulle varie istituzioni di scienze biomediche e le organizzazioni sociosanitarie e di formare ad una cultura della vita nel rispetto del magistero della Chiesa".

Il diritto alla vita e il diritto all'assistenza sanitaria: significati e limiti di V. Bellever Capella - I

XI Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita - 21-22 febbraio 2005

Si ritiene, comunemente, che la disciplina della bioetica risalga ai primi anni '70 quando, quasi simultaneamente, Van Renssaeler Potter, all'Università del Michigan, e André Hellegers, all'Università di Georgetown, coniarono il termine. Personalmente non sono completamente convinto che la Bioetica sia una disciplina recente, ma se bisogna pensarla così, allora ci sono buone ragioni per ritenere che le sue origini siano da rintracciare subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo fu il periodo dello sviluppo della tecnologia in ambito biomedico che ha sollevato così tanti nuovi problemi. Fu anche il periodo che vide l'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) e la stesura del Codice di Norimberga (1946). Nella Dichiarazione, per la prima volta nella storia, vengono riconosciuti i due principi che in larga misura sono alla base del discorso della Bioetica contemporanea: il diritto alla vita (art. 3) e il diritto alla salute e alle cure mediche (art. 25). Da parte sua, il Codice di Norimberga stabilì le condizioni necessarie per la legittimità delle sperimentazioni sugli esseri umani.

La questione del contenuto e dei limiti del diritto alla vita e alla salute si può affrontare da almeno tre diverse prospettive. Il primo approccio focalizza i testi (leggi e sentenze) che stabiliscono gli scopi di questi diritti negli ordinamenti interni. Un confronto delle leggi nei vari paesi mette in luce le differenze più grandi che esistono tra alcune nazioni ed altre.

Questa sarebbe la prospettiva del Diritto Costituzionale e del Diritto Comparativo. In secondo luogo, si potrebbe adottare la prospettiva del Diritto Internazionale e rivedere i documenti di diritto internazionale che stabiliscono le caratteristiche dei diritti summenzionati. Questi documenti, generalmente, sono formulati in termini sufficientemente ampi da garantire flessibilità agli stati nello specificare l'esatto contenuto dei diritti. Infine, si potrebbe adottare un approccio filosofico e chiedersi quale dovrebbe essere il contenuto del diritto alla vita e del diritto alla salute, al di là delle leggi emanate dagli stati e dagli organismi internazionali.

Anche se può sembrare un approccio eccessivamente focalizzato sul diritto positivo, inizierò il mio intervento facendo un'analisi dei principali testi di diritto internazionale in cui si fa riferimento ai diritti alla vita e alla salute. Anche se farò qualche riferimento ad alcune leggi nazionali, concentrerò l'attenzione sui testi internazionali poiché questi rendono l'idea del contenuto attribuito ai due diritti nella maggior parte delle regioni del mondo.

In secondo luogo, parlerò delle difficoltà che nascono quando si cerca di definire il contenuto, l'oggetto e i titolari dei diritti. Prima di passare a questi due argomenti, è utile una classificazione dei testi giuridici internazionali che fanno riferimento ai diritti umani alla vita e alla salute.

(- segue)